



COPIA

Verbale di deliberazione n. 77
Del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione
29/12/2025

OGGETTO

Revisione periodica dello stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni e contestuale ricognizione dei servizi pubblici locali

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12:00, in modalità telematica tramite videoconferenza, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI Alberto - Sindaco	X				
ARRIGONI Andrea Marcello	X		GRASSANI Marina	X	
AUTELITANO Guglielmo	X		MALGAROLI Damiano Luigi	X	
BELLODI Cesare	X		MAZZA Monia Anna	X	
CAIRO Ferruccio Sandro	X		MONTI Federico	X	
CASAZZA Davide	X		PETRILLO Nicolò Leon Alessandro		X
D'ALESSANDRO Monica Vilma	X		PROVICOLI Francesco Paolo	X	
D'IPPOLITO Pietro	X		TREDICI Roberta	X	
FURFARO Antonio	X		UBERTINI Gianluca	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

È presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Alessandra MARCHESI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Agostino CARMENI.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Antonio FURFARO, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione periodica dello stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni e contestuale ricognizione dei servizi pubblici locali

L'Assessore Mazza illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

~~~~~

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 175/2016 sancisce che ciascuna amministrazione pubblica non possa detenere partecipazioni direttamente o indirettamente, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 59 decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Premesso altresì che il comma 3 del medesimo articolo, in deroga al comma 1, e al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio, riconosce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Preso atto che la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie disposta dall’art. 24 del suddetto decreto legislativo è stata approvata con DCC n. 5 in data 28/03/2017, e che la razionalizzazione periodica al 31 dicembre di ogni anno è stata effettuata con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 88 del 28.12.2018;
- n. 75 del 29.12.2019;
- n. 55 del 29.12.2020;
- n. 79 del 27.12.2021;
- n. 98 del 27.12.2022
- n. 54 del 28.12.2023
- n. 59 del 23.12.2024

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 20 e 26 del suddetto decreto legislativo, i quali dispongono che:

- a partire dal 2018, fermo quanto previsto dall'articolo 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016, “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” ove ricorrano le seguenti condizioni di cui al comma 2:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 c. 3 del medesimo decreto legislativo *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro *“le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali contenute nel DUP;*

Dato atto che il Comune di Arona alla data del 31.12.2024 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Acqua Novara VCO S.p.A. (partecipazione diretta – servizio idrico integrato)
- Distretto turistico dei Laghi S.C.R.L. (partecipazione diretta – promozione turistica del territorio)
- Medio Novarese Ambiente S.p.A. (partecipazione indiretta mediante Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese – servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani);

Dato atto che le suddette società svolgono attività principali rientranti nelle categorie dell'art. 4 c. 1 e 2 del suddetto decreto legislativo, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali per cui è doveroso il mantenimento delle attuali partecipazioni azionarie;

Considerato che:

- il Ministero Economia e Finanze “Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti” nel documento *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 anno 2019* pubblicato sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it/> in data 21.11.2019, ha sostanzialmente modificato l'orientamento formulato nell'anno 2018 fornendo al punto 5.1 specifiche modalità di calcolo del “fatturato” richiesto dall'articolo 20 c. 2 del TUPS, consentendo di individuare il fatturato sommando le voci di conto economico “A1) *“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”* e A5) *“Altri ricavi e proventi”* desumibili dal Conto economico redatto ai sensi dell'ex. art. 2425 del codice civile, e pertanto di includere nel conteggio, i contributi in conto esercizio costituenti voce prevalente nei ricavi della S.C.R.L. “Distretto turistico dei laghi”, con il solo obbligo di *“fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione”*;
- le motivazioni giuridiche all'inclusione dei contributi in conto esercizio per la società “Distretto turistico dei laghi” sono state attribuite dalla Regione Piemonte avente titolarità esclusiva delle funzioni legislative in materia di turismo nel territorio regionale, mediante assegnazione alle AT.L. (quali la società suddetta), dello svolgimento di *“servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza informazione e*

*assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati"* (art. 9 della legge regionale n. 14 del 11 luglio 2016);

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-*bis*, che sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria del 2017 (es. 2013-2014-2015) l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

Dato atto che:

- risultano conseguentemente superati i vincoli legislativi che impedivano il mantenimento della partecipazione nella S.C.R.L. "Distretto turistico dei laghi", evidenziati nella revisione delle partecipazioni al 31.12.2017 approvata con DCC 88/2018;
- il "Distretto Turistico dei Laghi" ha conseguito un risultato d'esercizio positivo sia nel triennio precedente la ricognizione sia negli esercizi successivi e che conseguentemente l'Amministrazione è autorizzata a non procedere all'alienazione;

Rilevato che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e art.10, T.U.S.P.;

Richiamato altresì l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 che prescrive "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto [articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#).

Precisato che tale ricognizione ha lo scopo di rilevare, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienze e della qualità del servizio, degli obblighi indicati nel contratto di servizio;

Preso atto dei contenuti del decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31.08.2024 direttoriale n. 639 del 31.08.2023 di regolazione dei servizi pubblici non di rete di rilevanza economica in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, utilizzati per la predisposizione della relazione di ricognizione;

Visto il piano di revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal comune e la relazione ex art.30 D.Lgs. 201/2022 predisposta dal servizio finanziario con la collaborazione dei dirigenti gestenti i singoli servizi e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 23.12.2025 prot. 58445;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla proposta di deliberazione da parte del Segretario Generale in qualità di Dirigente del settore I, responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni", in esecuzione dell'atto di organizzazione I settore n. 1/2025;

### **DELIBERA**

1. Di approvare il piano di revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2024, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che le suddette società svolgono attività principali rientranti nelle categorie dell'art. 4 c. 1 e 2 del suddetto decreto legislativo, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali per cui si ritiene necessario il mantenimento delle attuali partecipazioni azionarie nel rispetto delle prescrizioni di legge;
3. Di dare mandato all'ufficio servizi finanziari per la trasmissione del presente provvedimento:
  - a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune;
  - alla sezione di Controllo territorialmente competente della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo <https://portaletesoro.mef.gov.it>, in esecuzione alle prescrizioni fissate dall'art. 20 c. 3 del D.lgs. 175/2016, alla deliberazione n. 19/2017 della sezione autonomie della Corte dei Conti, e alle linee guida del Ministero Economie e Finanze del 20.11.2019;
4. Di approvare la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. B);
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2025-2027 approvato con DCC n. 4/2025 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

**Revisione periodica dello stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni e contestuale ricognizione dei servizi pubblici locali**

Numero proposta: 86/2025

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 19.12.2025

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

L'INCARICATA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 22.12.2025



Letto, approvato e sottoscritto.  
All'originale firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Antonio FURFARO  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Agostino CARMENI  
*firmato digitalmente*

---

*Estratto conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.*